

Decreto 31 agosto 2000 n.79

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Modifica del Decreto 20 maggio 1996 n.56 (Norme sanitarie che disciplinano gli scambi fra la Repubblica di San Marino e i Paesi CE di animali e prodotto di origine animale non compresi nel Decreto 20 maggio 1996 n. 59)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all'Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CE;

Vista la Legge 17 marzo 1993 n. 41;

Vista la decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal Comitato di Cooperazione San Marino – CE di cui all'art. 13 dell'Accordo interinale sopra citato;

Vista la Legge 29 ottobre 1992 n. 85;

Visto il Decreto 4 ottobre 1984 n. 87;

Vista la Delibera del Congresso di Stato del 28 agosto 2000 n.43;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo 1

Il presente Decreto modifica il Decreto 20 maggio 1996 n. 56, in attuazione della Decisione 95/176 CE della Commissione del 6 aprile 1995, recante modifica della Direttiva 92/65 CEE del Consiglio del 13/7/92 adottata con decisione 1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino-CE

Articolo 2

Il Capitolo I dell'Allegato D del decreto 20 maggio 1996 è sostituito dal seguente:

"Capitolo I

I. Condizioni per il riconoscimento delle stazioni e dei centri di raccolta dello sperma.

Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono:

1. essere posti sotto la sorveglianza di un veterinario considerato responsabile del centro;
2. disporre almeno:
 - a. di locali per la stabulazione degli animali, provvisti di opportuni dispositivi di chiusura ed eventualmente di una zona d'esercizio per gli equini, separati materialmente dagli impianti di raccolta, nonché dei locali adibiti al trattamento e all'immagazzinamento dello sperma;
 - b. di impianti di isolamento, senza alcuna possibilità di comunicazione diretta con i normali locali di stabulazione;
 - c. di impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulitura e la disinfezione o la sterilizzazione delle attrezature;
 - d. di un locale per il trattamento dello sperma, separato dagli impianti di raccolta e non situato necessariamente nello stesso luogo di questi ultimi;
 - e. di un locale per l'immagazzinamento dello sperma, non situato necessariamente nello stesso luogo;
1. essere costruiti od isolati in modo da evitare qualsiasi contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi;
2. essere costruiti in modo che l'intero centro o stazione, eccettuati i locali amministrativi e, per gli equini, la zona d'esercizio, possa venir rapidamente pulito e disinfettato.

II. Condizioni relative alla sorveglianza delle stazioni e dei centri di raccolta dello sperma.

Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono:

1. essere sorvegliati affinché vi vengano ospitati soltanto animali della specie di cui deve essere raccolto lo sperma.

Possono tuttavia esservi ammessi altri domestici, sempreché non presentino rischi d'infezione per le specie di cui dev'essere raccolto lo sperma e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro.

Nel caso degli equini, qualora il centro di raccolta si trovi nello stesso luogo di un centro d'inseminazione artificiale o di una stazione per la monta naturale, le giumente, gli stalloni di prova e gli stalloni da monta possono esservi ammessi sempreché rispondano alle condizioni di cui all'allegato D, capitolo II, paragrafo A, punti 1), 2), 3) e 4);

2. essere sorvegliati ai fini della tenuta di un registro che permetta di conoscere:
 - la specie, la razza, la data di nascita e l'identificazione di ogni animale presente nel centro,

- l'anamnesi, nonché tutti gli esami diagnostici (con i relativi risultati), i trattamenti e le vaccinazioni cui gli animali sono stati sottoposti;
 - la data di raccolta e di trattamento dello sperma;
 - la destinazione dello sperma;
 - le modalità di immagazzinamento dello sperma;
1. essere ispezionati durante il periodo di riproduzione da un veterinario ufficiale, il quale verifichi il rispetto delle condizioni di riconoscimento e sorveglianza ed esamini tutte le questioni attinenti, almeno una volta all'anno in caso di riproduzione stagionale e due volte all'anno in caso di riproduzione non stagionale;
 2. beneficiare di una sorveglianza che impedisca l'accesso delle persone non autorizzate. Devono inoltre essere autorizzate le visite secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;
 3. disporre di personale competente e adeguatamente addestrato alle tecniche di disinfezione e alle tecniche igieniche intese a prevenire la propagazione delle malattie;
-
4. essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:
 - nessun animale detenuto nel centro venga utilizzato per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e durante il periodo di raccolta;
 - la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali;
 - ogni strumento che entri in contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta o il trattamento venga opportunamente disinfectato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure sia nuovo e non riutilizzabile e venga eliminato dopo l'impiego.

Per gli equini, se un centro di raccolta si trova nello stesso luogo di un centro di inseminazione artificiale o di una stazione per la monta naturale, gli strumenti e le attrezzature per l'inseminazione o la monta, nonché qualsiasi strumento e attrezzatura che venga a contatto con gli animali donatori o con altri animali detenuti nel centro di raccolta devono essere rigorosamente separati dallo sperma:

- per il trattamento dello sperma vengano utilizzati prodotti di origine animale (diluenti, additivi o riempimenti) che non comportino rischi per la salute degli animali o siano stati trattati prima dell'uso in modo da impedire tali rischi;
- in caso di sperma refrigerato o congelato, venga fatto uso di agenti criogeni che non siano stati impiegati in

- precedenza per altri prodotti di origine animale;
 - qualsiasi recipiente destinato all'immagazzinamento o al trasporto dello sperma venga opportunamente disinfeccato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure sia nuovo e non riutilizzabile e venga eliminato dopo l'impiego;
1. provvedere affinché ogni dose di sperma venga identificata in maniera indelebile ed in modo tale che sia possibile determinare lo Stato d'origine, la data di raccolta, la specie, la razza, l'identità dell'animale donatore, nonché il nome e/o il numero del centro riconosciuto che ha provveduto alla raccolta.

Articolo 3

Il punto A del Capitolo II dell'Allegato D del **Decreto 20 maggio 1996 n. 56** è sostituito dal seguente:

"A. STALLONI Possono essere destinati alla raccolta di sperma soltanto gli stalloni che, secondo il veterinario responsabile del centro, rispondono ai seguenti requisiti:

1. non presentino sintomi di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione né nel giorno durante il periodo di raccolta dello sperma;
2. provengano da un'azienda sottoposta a sorveglianza veterinaria,
3. abbiano soggiornato, per i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma, in aziende nelle quali nessun equino abbia presentato, durante lo stesso periodo, sintomi clinici dell'arterite virale;
4. abbiano soggiornato, per i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma, in aziende nelle quali nessun equino abbia presentato, durante lo stesso periodo, sintomi clinici di metrite contagiosa;
5. non siano stati utilizzati per la monta naturale nei 30 giorni precedenti la prima raccolta dello sperma, né durante il periodo di raccolta;
6. siano stati sottoposti ai seguenti esami, effettuati e certificati da un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente, secondo il programma esposto al punto 7:
 - i. per la ricerca dell'anemia infettiva degli equidi, ad una reazione di immunodiffusione su gel di agar, detta "test di Coggins";
 - ii. per la ricerca dell'arterite virale degli equidi, ad una prova di sieroneutralizzazione, oppure, se non si ottengono risultati negativi con una (diluizione < 1/4), a una prova di isolamento del virus dell'arterite, effettuata su una certa percentuale della quantità totale di sperma dello stallone donatore;
 - iii. per la ricerca della metrite contagiosa degli equidi mediante isolamento del germe Taylorella equigenitalis, ad un controllo effettuato in due occasioni, a 7 giorni d'intervallo, su prelievi di liquido preeiaculatorio o su campione di sperma, nonché su tamponi genitali almeno

in corrispondenza della fossetta uretrale, compreso il seno uretrale, e del pene, compresa la fossa glandis;

1. siano stati sottoposti ad uno dei seguenti programmi di controllo:
 - i. qualora lo sperma venga raccolto per essere commercializzato allo stato fresco o refrigerato:
 - se lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta almeno per i 30 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e durante il periodo di raccolta, e se nessun equino nel centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equini in condizioni sanitarie inferiori a quelle dello stallone donatore, gli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii), devono essere effettuati almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo trascorso nel centro di raccolta ed almeno una volta all'anno all'inizio del periodo riproduttivo;
 - se lo stallone donatore non ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta e/o se degli equini del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con altri equini in condizioni sanitarie inferiori, gli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii), devono essere effettuati nei 14 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e almeno una volta all'anno all'inizio del periodo riproduttivo. Inoltre, l'esame di cui al punto 6, lettera i), deve essere ripetuto ad intervalli di 120 giorni durante il periodo di raccolta dello sperma. L'esame di cui al punto 6, lettera ii), deve essere effettuato non più di 30 giorni prima la raccolta di sperma, salvo che – nel caso di uno stallone che ad un esame per la ricerca dell'arterite virale degli equidi sia risultato sieropositivo – la sua idoneità alla donazione di sperma venga confermata da un esame d'isolamento del virus, che deve essere eseguito una volta all'anno;

- i. qualora lo sperma venga raccolto per essere commercializzato allo stato congelato, si applicano i programmi di controllo descritti al punto 7, lettera i), primo e secondo trattino, o, in alternativa, gli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii); questi esami devono essere effettuati durante i 30 giorni del periodo obbligatorio di conservazione dello sperma e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello stesso, indipendentemente dal fatto che lo stallone abbia soggiornato nel centro in modo continuativo o meno.

Articolo 4

Il punto C del Capitolo II dell'Allegato D del decreto 20 maggio1996 n. 56 è sostituito dal seguente:

"C

Se uno degli esami di cui ai punti A e B risulta positivo, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto

successivamente alla data dell'ultimo esame negativo non può essere commercializzato. Si opera in modo analogo per lo sperma degli altri animali ricettivi alla malattia in questione presenti nell'azienda o nel esito positivo. Gli scambi potranno riprendere solo quando sarà stata ristabilita la situazione sanitaria del centro di raccolta."

Articolo 5

Il Capitolo III dell'Allegato D del Decreto 20 maggio 1996 n. 56 è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO III

CONDIZIONI RELATIVE ALLO SPERMA, AGLI OVULI E AGLI EMBRIONI.

Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere stati raccolti, trattati e conservati conformemente ai principi seguenti:

- a. il lavaggio degli ovuli e degli embrioni, anche nel caso degli equini, dev'essere effettuato secondo modalità previste.

La zona pellucida degli ovuli e degli embrioni deve restare intatta prima e dopo il lavaggio.

Possono essere lavati contemporaneamente soltanto ovuli ed embrioni dello stesso donatore.

Dopo il lavaggio, la zona pellucida di ogni ovulo ed embrione dev'essere esaminata su tutta la superficie mediante ingrandimento di almeno 50 volte ed essere certificata intatta ed esente da qualsiasi sostanza aderente.

- b. I mezzi e le soluzioni utilizzati per la raccolta, la lavorazione (esame, lavaggio e trattamento), la conservazione o il congelamento degli ovuli e degli embrioni devono essere sterilizzati secondo metodi riconosciuti ed essere manipolati in modo da restare sterili.

Ai mezzi di raccolta, di lavaggio e di conservazione degli ovuli e degli embrioni ed ai diluenti dello sperma devono essere aggiunti antibiotici.

- c. Tutto il materiale utilizzato per la raccolta, il trattamento, la conservazione o il congelamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni deve venir adeguatamente disinfeccato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure essere nuovo e non riutilizzabile e venir eliminato dopo l'impiego.
- d. A discrezione dell'Autorità competente possono venir stabiliti esami complementari, relativi in particolare ai liquidi di raccolta o di lavaggio e volti a determinare

- l'assenza di germi patogeni.
- e. Gli ovuli e gli embrioni sottoposti con esito positivo all'esame di cui alla lettera a), nonché lo sperma devono essere posti in contenitori sterilizzati e debitamente identificati, i quali devono contenere solo prodotti provenienti da uno stesso donatore o da una stessa donatrice e venir immediatamente sigillati.

L'identificazione, deve permettere di determinare almeno il paese d'origine, la data di raccolta, la specie, la razza, l'identità dell'animale donatore, nonché il nome e/o il numero del centro di raccolta o dell'équipe che ha proceduto alla raccolta.

- f. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati devono essere posti in contenitori sterilizzati di azoto liquido che non presentino alcun rischio di contaminazione dei prodotti.
- g. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati devono essere immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione.
- h. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere trasportati in contenitori adeguatamente puliti, disinfezati o sterilizzati prima di ogni impiego, oppure nuovi e non riutilizzabili ed eliminati dopo l'impiego.

Articolo 6

Il Capitolo IV dell'Allegato D al Decreto 20 maggio 1996 n. 56 è sostituito dal seguente:

" CAPITOLO IV

FEMMINE DONATRICI

Possono essere destinate alla raccolta di embrioni o di ovuli solo le femmine che, a giudizio del veterinario ufficiale, provengano da aziende riconosciute ai sensi delle direttive in materia di scambi intracomunitari di animali vivi d'allevamento e da produzione.

Quanto agli equini, oltre a soddisfare le condizioni di cui al Decreto 3 Marzo 1995 N° 38 essi devono aver soggiornato, prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni, in aziende che per almeno 60 giorni non abbiano presentato sintomi clinici della metrite contagiosa degli equidi. Inoltre, per almeno 30 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni, gli animali in questione non devono essere stati utilizzati per scopi di riproduzione naturale."

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2000/1699 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Maria Domenica Michelotti – Gian Marco Marcucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Francesca Michelotti

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per

una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, né di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non puo' essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.